



COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Settore Servizio Sociale

Via Argentaria, 14

Il Dirigente del Settore II Servizi e Politiche Sociali

Vista:

- la Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016 che ha disciplinato il “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;

In attuazione:

- della Deliberazione di Giunta Regionale n°46/36 del 22.12.2023 con la quale sono approvate in via *preliminare* le “Linee guida per il triennio 2024-2026 concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per Interventi di contrasto alla povertà”;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n° 4/39 del 15.02.2024, con la quale sono approvate in via *definitiva* le “Linee guida per il triennio 2024-2026 concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per Interventi di contrasto alla povertà”;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n° 16/7 del 26 marzo 2025, con la quale sono state parzialmente modificate in via *preliminare* le Linee Guida REIS per il triennio 2024 -2026, approvata in via *definitiva* con la D.G.R. n. 30/55 del 05 giugno;

Rende Nota

l’apertura del presente

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione al seguente programma regionale:

RE.I.S. REDDITO D’INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”

in favore di famiglie in condizione di fragilità economica

Annualità 2026

(periodo luglio 2026-giugno 2027)

Premessa

Il REIS – Reddito di inclusione sociale

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, anche formato da un solo componente, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale,

disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.

Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

Il REIS è una misura di contrasto alla povertà rappresentato da un **budget di inclusione** che prevede:

- un **contributo economico** mensile, erogato per **12 mesi**;
- un **progetto di inclusione** sociale e lavorativa.

Il REIS è **totalmente incompatibile** con il beneficio dell'Assegno di inclusione (**ADI**) di cui al Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, coordinato con la legge di conversione n. 85 del 3 luglio 2023 recante: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", *salvo quanto disposto all'articolo 1.6 delle linee guida in vigore*.

Il REIS è **compatibile** con il Supporto per la formazione e il lavoro (**SFL**).

Il REIS è **compatibile** con l'Assegno Unico Universale (**AUU**).

Il REIS è **compatibile** con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

Art. 1 – Nuclei beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui **almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna**.

Per gli **emigrati di ritorno** e per i loro nuclei familiari, *si prescinde* dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei nei quali **tutti i componenti** risiedono o sono ospitati presso strutture con costi **a totale carico** delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di nuclei familiari con **solo uno o più componenti (non tutti)** ospitato/i presso strutture con costi a **totale carico** delle Pubbliche Amministrazioni, il nucleo "residuo" potrà essere ammesso in graduatoria laddove *possa produrre un'Attestazione Isee senza il/i componente/i effettivamente non convivente/i, nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale*.

A tal proposito si evidenzia che, in base a quanto previsto ai punti 1.1.9 e 1.1.10 delle Istruzioni per la compilazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm., viene stabilito che, **in alcuni casi specifici** ben individuati, i componenti che si trovano in **Convivenza Anagrafica** (art.5 del DPR n. 223 del 1989), in quanto risiedono stabilmente in istituti religiosi o assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione, possono costituire "nucleo isee" a sé e non essere ricompresi in quello della famiglia anagrafica.

Rimandando alla sopra richiamata normativa si evidenzia che, per esempio, ciò non è previsto nel caso in cui il soggetto in convivenza anagrafica sia *coniugato* con un soggetto che non lo è (in questo dovrà rientrare obbligatoriamente nell'isee del coniuge).

Per i nuclei familiari con solo uno o più componenti (non tutti) ospitato/i presso strutture con costi a **totale carico** delle Pubbliche Amministrazioni, *che non possono produrre un'Attestazione Isee senza il/i componente/i effettivamente non convivente/i, in quanto non previsto dalla vigente normativa nazionale*, la Regione Sardegna si è impegnata a trovare una soluzione che consenta anche in questi casi al "nucleo residuo" di accedere al REIS.

Quest'ultima possibilità ad oggi è solo teorica; potrebbe diventare effettiva solo qualora la R.A.S. dovesse fornire specifiche indicazioni e validi strumenti che lo rendano possibile.

L'attestazione ISEE (e i corrispondenti indicatori *ISR* e *ISRE*) potrebbe prevedere la presenza di *familiari non conviventi* (codice **FNC**) anche residenti in altri Comuni. In tal caso sarà necessario presentare un'unica domanda presso il Comune di residenza del nucleo di provenienza.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un'**Attestazione ISEE 2026**, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore **ISRE**, come definito ai fini ISEE, **non superiore ad euro 6.500,00**.

L'ISRE è calcolato sulla base della formula **ISR** (indicatore della situazione reddituale) **diviso** la **scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni**.

Auto-verifica del requisito ISRE

Al fine di una auto-verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell'ISR, indicato nel frontespizio dell'Attestazione ISEE 2026, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Esempio:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Nel caso indicato:

- *l'ISR è pari a euro 5.135,00;*
- *la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni è pari a 2,96.*

Pertanto l'ISRE è pari ad euro 1.734,80 (= euro 5.135,00 diviso 2,96).

Essendo l'ISRE inferiore ad euro 6.500,00 la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2026 (coesistendo gli altri requisiti).

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all'interno dell'Attestazione **ISEE Minorenni**.

In presenza di *più ISEE minorenni* sarà preso in considerazione il valore del ISR minorenni *maggiormente favorevole per il nucleo*.

Si ricorda che nel caso di minori presenti nel nucleo che siano **figli di genitori (tra loro) non coniugati né conviventi** l'Isce minorenni dev'essere elaborato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del D.P.C.M. n.159/2013 (vedasi, tra gli altri, i punti 1.2 e 3 delle Istruzioni Ministeriali per la compilazione della D.S.U.)

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione **ISEE corrente**.

I nuclei familiari dovranno attestare, *in sede di domanda*, che la loro capacità reddituale, dopo l'annualità presa a base per l'elaborazione dell'Attestazione ISEE (nel caso specifico l'anno **2024**), *non ha subito variazioni migliorative a seguito di nuovi introiti da lavoro o da pensione tali da far superare le soglie ISR e ISRE di ammissione*.

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio **immobiliare**, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), **diverso dalla casa di abitazione**, non superiore alla soglia di **euro 40.000**, calcolato **al netto della quota capitale residua del mutuo**.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari

*Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la **DSU al Quadro FC3**, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell'esempio pari ad euro 27.330,00).*

Dai valori si sottrae l'eventuale quota capitale residua del mutuo (nell'esempio, pari a zero).

Nell'esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo, è pari a euro 154,00.

Essendo inferiore ad euro 40.000, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2026 (coesistendo gli altri requisiti)

QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare: F =fabbricati; TE =terreni edificabili; TA =terreni agricoli. Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B	Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso.					
	TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSEDDUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE
	F		100	27330,00	0,00	S
	TA		4	7,00	0,00	N
	TA		4	35,00	0,00	N
	TA		67	112,00	0,00	N

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio **mobiliare**, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di **euro 8.000**.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari, è sufficiente consultare il frontespizio dell'Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio mobiliare.

Nel caso in esempio, il valore del patrimonio mobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni (euro 15 meno euro 15).

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di:

- **autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, *esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con **disabilità** ai sensi della disciplina vigente;***
- **navi e imbarcazioni da diporto** di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

Art. 2 – Domanda di ammissione

La domanda di accesso al REIS 2026 deve essere presentata **esclusivamente** mediante il Portale dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo "<https://sociali.dgegovpa.it/iglesias>" con accesso tramite credenziali **Spid o CIE**, a pena di irricevibilità nel periodo dal **01.04.2026 al 30.04.2026**.

L'istanza debitamente compilata dovrà essere presentata **da un solo componente il nucleo familiare**.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza nella scelta a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo.

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria delle domande, l'Ufficio potrà formulare richieste di chiarimenti e/o integrazioni, salvo non ricorrano i casi di esclusione tassativa meglio precisati al successivo articolo 8.

Il mancato invio della **documentazione integrativa** richiesta entro il termine perentorio di **10 giorni** sarà causa tassativa di esclusione della domanda.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possieda i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

All'atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con componenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore ad euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del servizio sociale potrà essere richiesta la domanda di SFL per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d'allora l'assenso.

In caso di **nuclei con minori**, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla **preventiva presentazione** della domanda di Assegno Unico Universale (**AUU**) o **all'esserne già beneficiari**.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all'ADI verranno collocati in graduatoria **con riserva**, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

Art. 3 – Graduatoria di ammissione

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell'ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di **parità di valore ISRE** verrà data **priorità ai valori ISEE inferiori**; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della **scala di equivalenza** comprensiva delle maggiorazioni.

Sono considerate cause di esclusione dalla graduatoria di cui all'art. 6 le seguenti situazioni:

- nessun componente del nucleo era residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna (esclusi gli emigrati di ritorno e loro nuclei familiari);
- la domanda è presentata con modalità differenti da quelle indicate all'art. 2;
- nella domanda vengono rese false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ufficio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, di cui al precedente art. 2, decorrenti dalla richiesta stessa;
- la presentazione di altra domanda, da parte di un qualsiasi altro componente lo stesso nucleo, avvenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora.

La graduatoria comunale, approvata con Determinazione del Dirigente del Settore II dei Servizi e Politiche Sociali, sarà **pubblicata nell'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune** nel rispetto delle disposizioni di cui al G.D.P.R. 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, **con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza**.

Si rammenta che la pubblicazione sul sito istituzionale del comune assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati, in quanto funzionale a garantire la piena conoscibilità degli atti, nonché la speditezza e celerità nell'espletamento della procedura.

Di conseguenza alla pubblicazione non farà seguito alcuna comunicazione personale di ammissione o esclusione alla misura di sostegno, con conseguente onere di consultazione in capo al richiedente.

Si invitano pertanto i richiedenti a conservare la ricevuta di avvenuta ricezione dell'istanza, contenente il numero di protocollo, che viene inviata dal Sistema all'indirizzo e-mail presente sulla Sezione "I miei Dati" del *Portale dei Servizi Sociali on line* al fine di poter consultare l'esito dell'istanza e la propria posizione in graduatoria.

Gli interessati potranno inoltrare all'Ufficio competente, tramite il Protocollo dell'Ente, eventuali richieste di riesame in autotutela o ricorsi avverso la suddetta graduatoria entro **7 giorni** dall'avvenuta pubblicazione, specificando nell'oggetto "Ricorso/Riesame in autotutela avverso graduatoria REIS 2026".

Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, osservazioni o istanze di riesame oppure gli stessi si rivelino infondati la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Se invece dalla successiva analisi delle stesse si rileveranno delle inesattezze nella graduatoria pubblicata, quest'ultima sarà considerata provvisoria e si procederà nel più breve tempo possibile alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 4 – Budget di inclusione

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un **budget annuo di inclusione**, il cui valore è così definito:

- **(euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato** per il parametro della **scala di equivalenza** ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Auto-verifica del budget di inclusione

Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a euro 5.135,00, scala di equivalenza pari a 2,96, ISRE pari a euro 1.734,80

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

il budget di inclusione è così calcolato:

- $6.500,00 - 1.734,79 = 4.765,21$
- $4.765,21 \times 2,96 = 14.105,00$ euro ANNUI

Il budget di inclusione ***non potrà avere un valore inferiore ad euro 600,00 annui***; pertanto, in tutti i casi di importi inferiori a tale somma, verrà aumentato a tale valore minimo.

Art. 5 – Fabbisogno comunale e regionale

Il valore complessivo dei budget di inclusione di tutti i nuclei ammessi in graduatoria rappresenta il fabbisogno finanziario comunale che verrà comunicato alla Regione Sardegna ***entro il 15 giugno 2026***.

La Regione determinerà il fabbisogno complessivo richiesto da tutti i Comuni.

Nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, ponderato sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziare, secondo la formula:

- Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamento regionale) diviso (Fabbisogno regionale "ponderato") moltiplicato (Fabbisogno Comune "ponderato" Y).

Dove il fabbisogno ponderato di ciascun Comune è dato dalla formula = (fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

Art. 6 – Ammissione al REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari, in ordine di graduatoria, **fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione**, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all'intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori al fabbisogno comunale ci sarà una riduzione degli effettivi beneficiari della misura fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 7 – Progetto di inclusione

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale, anche laddove rafforzato dalla gestione associata a livello di Ambito PLUS, convoca i nuclei familiari beneficiari per l'elaborazione del Progetto di inclusione.

Con la presa in carico il Servizio sociale in collaborazione con il cittadino ed in accordo con il CPI valuta la presentazione della domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo aventi i requisiti, al fine di rafforzare la componente di inclusione attiva del progetto.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in Ambito Plus di appartenenza.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione del REIS, l'erogazione della componente economica del Budget di inclusione sarà immediatamente interrotta. Qualora nei loro confronti sia stata già attivata una progettualità, il servizio sociale comunale e/o l'équipe valuta in accordo con il nucleo l'opportunità di dare continuità alle azioni avviate.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione tempestiva come precisato ai successivi punti.

Nel caso in cui al nucleo venga assegnato un **Budget di inclusione inferiore ad euro 960,00 annui**, non è obbligatoria l'attivazione del Progetto di Inclusione.

Art. 8 - Budget di inclusione - Componente finanziaria e componente progettuale

Il Budget di inclusione, che coinvolge l'intero nucleo familiare, è formato da una *componente finanziaria (contributo economico)* e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa.

Il valore della **componente finanziaria (contributo economico)** è pari al **70%** del valore complessivo del budget di inclusione ma **non** può comunque essere **superiore alla somma mensile di euro 1.191,00** e all'importo complessivo di € 14.292,00.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per **12 mensilità** che coprono il periodo **da luglio 2026 a giugno 2027**.

Nel caso in cui al nucleo venga assegnato un **Budget di inclusione inferiore ad euro 960,00 annui**, non essendo obbligatoria l'attivazione del Progetto di Inclusione, la componente progettuale può essere erogata mensilmente come componente economica.

Il beneficio viene erogato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto, un **premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore** che conseguirà la seguente votazione nell'**anno scolastico 2026-2027**:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media dell'8
Secondaria di II grado	Media dell'8

In caso di componente progetto di valore inferiore a 150 euro, il Premio scuola sarà erogato nel limite della medesima componente.

Nel caso di Premio Scuola, parte della componente progettuale può essere destinata ad integrare la componente finanziaria.

8.1 Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.).

La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell'utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

8.2 Utilizzo della componente progettuale

Ciascun nucleo dispone, oltre che della componente finanziaria, anche di una componente progettuale pari al **30% del budget di inclusione**.

Il valore della componente progettuale può essere integrato da altre fonti di finanziamento a disposizione del Comune o da "economie" derivanti dalle progettualità in favore di altri nuclei familiari.

Il nucleo beneficiario, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare l'accettazione del progetto di inclusione, salvo i casi di esenzione di cui all'art. 9.

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del

lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

Il progetto di inclusione dovrà comunque terminare **entro il mese di settembre dell'anno successivo**, *salvo casi di partecipazione a percorsi formativi.*

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, deve essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

Inoltre, per i nuclei con componenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, il progetto di inclusione dovrà preferibilmente prevedere l'impegno all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari, regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
- k) dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti.

Dote educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il *digital divide* e/o di

interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

Progetti a favore di persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali).

È possibile inoltre sostenere il costo della parte socioassistenziale dell'ospitalità presso una struttura residenziale.

Art. 9 – Progetto di inclusione – Soggetti e nuclei esonerati o esclusi

I nuclei familiari ammessi al Reis saranno convocati in ordine di graduatoria, come sopra definita, dal Servizio Sociale Professionale per la valutazione sulle condizioni personali, sociali, lavorative, economiche, di inserimento nella rete familiare e territoriale finalizzata alla definizione del Progetto di inclusione attiva o all'eventuale esonero dallo stesso.

Sono **escluse** dal vincolo alla partecipazione ai Progetti di Inclusione attiva le famiglie composte da **solì anziani di età superiore ai 70 anni**, di cui almeno uno con *certificazione d'invalidità grave superiore al 90%*.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1978, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i *compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave* renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

In tali situazioni la progettazione potrà essere indirizzata all'attivazione di interventi di sostegno e sollievo, nonché accompagnamento ai compiti di cura e assistenza del nucleo.

In caso di componenti con certificazioni di ***invalidità civile superiore al 45%***, la progettazione potrà prevedere la presentazione della domanda di iscrizione alle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68/1999, presso il Centro per l'impiego di competenza territoriale.

Sono inoltre **escluse** dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con ***un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui***.

Art. 10 – Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura, con particolare riguardo a nuove entrate di natura reddituale o pensionistiche che permettano di superare le soglie ISR e ISRE di ammissione computate su base annua;
- omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione (ADI);
- non aderiscano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di ADI, *fermo restando la possibilità di dare continuità alla componente progettuale*, come indicato all'art. 1.6 delle Linee Guida;
- la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), *i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.*

Nel caso in cui il REIS venga erogato ad un nucleo composto da più persone ed il richiedente deceda, l'erogazione verrà interrotta; sarà cura degli altri componenti presentare nuova Attestazione ISEE su cui definire il nuovo valore della misura, per i mesi residui, nei limiti massimi del budget assegnato in graduatoria.

Art. 11 – Pubblicità dell'Avviso

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Albo Pretorio OnLine e sul sito istituzionale del Comune di Iglesias.

Art. 12 – Controlli

Il Comune di Iglesias procederà, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e

dell'articolo 4 comma 7 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, ad effettuare le opportune verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle proprie banche dati e quelle di altri Enti ed Uffici (Inps, Motorizzazione Civile, ecc.) d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quelle previste dalle altre leggi vigenti in materia, qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il competente Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dirigente del Settore Servizi e Politiche Sociali **Dr. Paolo Carta**.

Art. 14– Ricorsi/Riesame in autotutela

Gli interessati potranno inoltrare al competente Ufficio dei Servizi Sociali, *tramite il Protocollo dell'Ente*, eventuali ricorsi o richieste di riesame in autotutela avverso la Graduatoria di cui all'art. 3 entro **7 giorni** dall'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, specificando nell'oggetto "Ricorso/Riesame in autotutela avverso graduatoria REIS 2026".

Art. 15 – Normativa e prassi di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 02 agosto 2016, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 46/36 del 22.12.2023 e n. 4/39 del 15.02.2024 e a tutte le altre leggi, atti e documenti di prassi (circolari, ecc.) che la Regione abbia già predisposto o che dovesse emanare in materia successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dal Comune di Iglesias e dalla Regione Sardegna, in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto *come da informativa privacy allegata* al presente Avviso Pubblico.

Art. 17 – Informazioni

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente Avviso è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30 ai seguenti recapiti:

- Istruttore Amministrativo Sig.ra Lucia Era - 0781.274420 – lucia.era@comune.iglesias.ca.it;
- Assistente Sociale Dott.ssa Susanna Serra - 0781.274426 – susanna.serra@comune.iglesias.ca.it.